

STATUTO

**GLOBAL MULTISERVICE
PICCOLA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. -ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LA SPEZIA SP VIA XXIV MAGGIO
152

Numero REA: SP - 108446

Codice fiscale: 01193970116

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-10-2004 - Statuto completo	2
--	---

	mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:	
	Art.1) E' costituita tra essi comparenti una Società Coopera-	
	tiva a responsabilità limitata con la denominazione:	
	"GLOBAL MULTISERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	
	R.L. - ONLUS"	
	Art.2) La Società ha sede in La Spezia.	
	Ai soli fini della iscrizione nel Registro delle Imprese i	
	soci dichiarano che l'attuale indirizzo della sede sociale è	
	fissato in Corso Nazionale n. 71.	
	Art.3) La durata della Società è fissata da oggi al 31 (tren-	
	tuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).	
	Art.4) Lo scopo e le attività oggetto della Cooperativa sono	
	meglio specificate nei numeri 3 e 4 dell'art.13 di cui infra.	
	Art.5) Per i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei	
	soci e per il modo e per il tempo in cui devono essere ese-	
	guiti i conferimenti si rimanda ai nn.5, 6, 7 e 21 del-	
	l'art.13 di cui infra.	
	Art.6) Per le condizioni del recesso o della esclusione dei	
	soci si rimanda ai nn.10, 11, 12 e 13 dell'art.13 di cui in-	
	fra.	
	Art.7) Per le regole relative alla ripartizione degli utili e	
	per quelle relative ai criteri per la ripartizione dei ri-	
	storni si rimanda al n.23 dell'art.13 di cui infra.	
	Art.8) Ciascuno dei soci sottoscrive e versa nelle casse so-	
	ciali una quota da euro 50 (cinquanta) ciascuna per cui il	

	capitale iniziale della Cooperativa è di euro 150 (centocin-	
	quanta) essendo i soci in numero di tre.	
	Art.9) La Cooperativa è amministrata da un Amministratore Uni-	
	co eletto fra i soci che dura in carica sino a revoca anche	
	senza giusta causa o dimissioni o a tempo indeterminato ed è	
	rieleggibile.	
	All'Amministratore Unico spettano i più ampi poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della Società nonché la	
	firma e la rappresentanza sociale.	
	I comparenti, riuniti in Assemblea decidono che l'Ammini-	
	stratore Unico sia il Signor Scotti Luca.	
	Il Signor Scotti Luca dichiara che a suo carico non sussisto-	
	no cause di ineleggibilità o decadenza e chiede, ai sensi	
	dell'art. 2475 secondo comma del Codice Civile, l'iscrizione	
	della propria nomina, delegando me Notaio ad espletare l'a-	
	dempimento relativo la presentazione della relativa istanza	
	al Registro delle Imprese.	
	Art.10) L'organo di controllo verrà nominato nei casi previ-	
	sti dalla legge.	
	Art.11) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicem-	
	bre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 (trentuno) di-	
	cembre 2004 (duemilaquattro).	
	Art.12) Le spese del presente atto e sue consequenziali tutte	
	sono a carico della Società; l'importo approssimativo delle	
	stesse ammonta a euro 2.000 (duemila).	

	Art.13) I comparenti di comune accordo decidono che il fun-	
	zionamento della Società sia regolato dalle seguenti pattui-	
	zioni:"	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	<u>(1)</u> E' costituita con sede nel Comune di La Spezia la Società	
	Cooperativa a responsabilità limitata a mutualità prevalente,	
	denominata "GLOBAL MULTISERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE A R.L. - ONLUS".	
	La Cooperativa potrà istituire, con decisione dell'organo am-	
	ministrativo uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi	
	non aventi carattere di sede secondaria, ne' succursale anche	
	altrove. La cooperativa sarà iscritta a cura degli ammini-	
	stratori nell'apposito albo previsto dall'art.2512 del Codice	
	Civile.	
	<u>(2)</u> La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre	
	2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con delibera	
	dell'Assemblea con le maggioranze di legge per la straordina-	
	ria.	
	<u>SCOPO - OGGETTO</u>	
	<u>(3)</u> I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo	
	di nuove occasioni di lavoro per sè stessi ed eventualmente	
	anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di	
	rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di	
	lavoro subordinato.	
	In particolare intendono realizzare servizi socio-sanitari,	

	educativi e di assistenza di cui all'art. 1 comma 1 lettere	
	A) e B) della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	La società può avvalersi della collaborazione autonoma di la-	
	voratori non soci.	
	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene eserci-	
	tata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentan-	
	za, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali	
	e dei Regolamenti Interni, pertanto la Cooperativa deve esse-	
	re retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza	
	scopo di lucro. Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire	
	ad una associazione nazionale di categoria su delibera del-	
	l'Organo Amministrativo. Le adesioni agli Organismi ed Enti	
	saranno deliberate dall'Organo Amministrativo o dall'Assem-	
	blea Ordinaria dei Soci.	
	I soci lavoratori della Cooperativa	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali	

	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con	
	la propria adesione o successivamente all'instaurazione del	
	rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di la-	
	voro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra	
	forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli	
	scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in	
	qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale	
	e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispetti-	
	vamente previsti dalla legge, nonchè, in quanto compatibili	
	con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da	
	qualsiasi altra fonte;	
	e) perseguono l'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attra-	
	verso la gestione di servizi sociali orientati in via priori-	
	taria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone	
	handicapate e con ritardi di apprendimento, di persone an-	
	ziane, o comunque giunte alla fase terminale della loro esi-	
	stenza, anche mediante attività produttive nell'ambito delle	
	specifiche iniziative di tipo artigianale, commerciale ed in-	
	dustriale realizzate dalla Cooperativa, finalizzate alla for-	
	mazione ed all'integrazione lavorativa di persone che presen-	
	tano difficoltà personali e sociali imputabili a fenomeni di	
	disabilità.	

	Si applica in ogni caso la Legge 3 Aprile 2001, n. 142 e	
	successive modificazioni.	
	<u>(4)</u> La Cooperativa con riferimento agli interessi di cui al-	
	l'articolo 3) si propone di realizzare, il seguente oggetto	
	relativo	
	A- in generale alle seguenti attività di:	
	- pulizie civili e industriali alle condizioni della legge	
	82/94;	
	- giardinaggio;	
	- facchinaggio alle condizioni del DPR 342/94;	
	- manutenzione di verde pubblico o privato;	
	- gestione di centri estivi per ragazzi;	
	- noleggio attrezzature;	
	- piccole manutenzioni idrauliche, elettriche ed edili;	
	- pulizia di corsi d'acqua e sottoboschi con produzione di	
	pallet da stufa;	
	- servizi di assistenza domiciliare;	
	- di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domi-	
	ciliare, oppure realizzata entro centri di servizi apposita-	
	mente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o	
	privati nei limiti e alle condizione delle vigenti leggi in	
	materia;	
	- di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non	
	nonchè servizi integrati per residenze protette alle condi-	
	zione e nel limiti delle vigenti leggi in materia;	

	- organizzazione di servizi e di centri di riabilitazione e	
	di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e	
	finalizzato al miglioramento della qualita' della vita, non-	
	che' di altre iniziative per il tempo libero, per la cultura	
	e per il turismo sociale nei limiti e alle condizioni delle	
	vigenti leggi in materia;	
	- di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale	
	entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e dispo-	
	nibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in sta-	
	to di bisogno;	
	- di promozione e rivendicazione dell'impegno delle isti-	
	tuzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e	
	di affermazione dei loro diritti.	
	- Di protezione civile nei limiti ed alle condizioni	
	della legge 225/92;	
	- di gestione di case di riposo e residenze sociali assistite;	
	- di servizi di trasporti sanitari anche di emergenza;	
	- di servizi di trasporto di liquidi biologici, sangue, emo-	
	derivati e di organi;	
	- di ricevimento e turistica in genere, alberghiera e di ri-	
	storazione, di affittacamere, bed and breakfast; gestione	
	parcheggi, di servizi sportivi, ricreativi e del tempo libe-	
	ro, anche con la gestione di maneggi e piscine; servizi di	
	grafica e pubblicità.	
	Quanto sopra nei limiti ed alle condizioni previste dalle	

	leggi relative a ciascuna attività.	
	B- in particolare con riferimento ai bisogni delle persone	
	handicapate o con ritardi di apprendimento, alle seguenti	
	attività di:	
	- servizi di riabilitazione;	
	- di organizzazione di centri diurni e residenziali di acco-	
	glienza e socializzazione;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazio-	
	ne effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la	
	scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale	
	entro cui opera al fine di renderla più consapevole e dispo-	
	nibile all'attenzione ed accoglienza delle persone in stato	
	di bisogno;	
	- di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istitu-	
	zioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di af-	
	fermazione dei loro diritti.	
	La cooperativa che potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative, potrà inoltre compiere	
	qualsiasi operazione necessaria per il conseguimento dello	
	scopo sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni	

	sotto qualsiasi forma in altre imprese e societa' od Enti con	
	oggetto uguale, affine o complementare al proprio.	
	Quanto sopra purché strettamente strumentale al conseguimen-	
	to dell'oggetto sociale e non esercitato nei confronti del	
	pubblico.	
	<u>SOCI</u>	
	<u>(5)</u> Il numero dei soci non potrà essere inferiore alle 3	
	(tre) unità.	
	Inoltre essendo la costituenda cooperativa a mutualità preva-	
	lente, ai sensi dell'art.2514 C.C., il numero massimo dei so-	
	ci non potrà superare le 20 (venti) unità ai sensi del-	
	l'art.2519 secondo comma.	
	Nel caso che il numero minimo dei soci dovesse diventare in-	
	feriore a 3 (tre), esso dovrà essere integrato nel termine	
	massimo di anni 1 (uno), trascorso il quale la Società dovrà	
	essere posta in liquidazione ai sensi dell'art.22 secondo	
	comma del D.L.C.P.S. n.1577/47.	
	Possono essere soci le sole persone fisiche e cioè i lavora-	
	tori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo an-	
	no di età che esercitino mestieri attinenti alla natura del-	
	l'attività della Cooperativa e che per la loro capacità ef-	
	fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professiona-	
	le, possano partecipare direttamente ai lavori della Coopera-	
	tiva ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo svi-	
	luppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi co-	

	me soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi,	
	in numero strettamente necessario al buon funzionamento della	
	Cooperativa.	
	<u>(6)</u> Il soggetto che intendesse essere ammesso come socio	
	dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta,	
	con i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza o domi-	
	cilio, cittadinanza;	
	b) precisazione della effettiva attività di lavoro;	
	c) il numero delle quote del valore di euro 50,00 cadauna che	
	si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al	
	valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato	
	dall' art. 2525 del cod. civ.;	
	d) versamento del sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regola-	
	menti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi	
	Sociali.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al n.(5) e l'inesistenza delle cause di incompatibi-	
	lità di cui al n.(8), decide sulla domanda di ammissione che	
	diverrà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che	
	da parte del nuovo ammesso, siano stati effettuati i versa-	
	menti di cui al n.(7).	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	

	diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione	
	potrà essere nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e an-	
	nualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usa-	
	ti nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.	
	Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della reiezione.	
	La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappel-	
	labile.	
	<u>(7)</u> Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al	
	successivo punto d), se e nella misura stabilita dall' assem-	
	blea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente	
	n.(6).	
	Di conseguenza sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal successivo n.(20);	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa,	
	secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel re-	
	golamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea	
	dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice	

Civile.

(8) E' fatto divieto ai soci iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a Società che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonchè svolgere attività concorrenti in proprio.

TRASFERIMENTO E VINCOLI SU QUOTE

(9) Il trasferimento e l'applicazione di vincoli sulle quote di partecipazione sono regolati dall'art.2530 del C.C.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

(10) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

(11) I soci, possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonchè ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che

	entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre oppo-	
	sizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comuni-	
	cazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini; con la	
	chiusura dell'esercizio in corso ove il recesso venga perfe-	
	zionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero	
	dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	<u>(12)</u> La decadenza è pronunciata dall' organo amministrativo	
	nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti,	
	dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto	
	alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta	
	inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della coopera-	
	tiva, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i	
	soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o	
	che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fis-	
	sando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del	
	rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitata-	
	mente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione	
	al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	<u>(13)</u> L'esclusione sarà decisa dall' organo amministrativo	

	nei confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni deri-	
	vanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti,	
	ove esistenti o dal rapporto mutualistico;	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperati-	
	va, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo am-	
	ministrativo;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal n.(8);	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice	
	civile.	
	L'esclusione, del socio determina automaticamente la cessa-	
	zione della prestazione di lavoro di cui al n.(7) lettera c)	
	e dei rapporti mutualistici.	
	Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tri-	
	bunale competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione. L'esclusione diventa operante, limitata-	
	mente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci. In caso	
	di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo do-	
	po l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	(14) Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclu-	
	sione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata	

	a mano con rispettiva ricevuta. Tale forma di comunicazione	
	si applica anche per le richieste di recesso presentate dai	
	soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.	
	<u>(15)</u> I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il	
	diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettiva-	
	mente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede	
	di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non ca-	
	pitalizzato e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed	
	e) del n.(20) delle presenti pattuizioni, decurtate le per-	
	dite imputabili al capitale, in proporzione alle quote posse-	
	dute.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limi-	
	tatamente al socio, diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spet-	
	tante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scade-	
	re dei centottanta giorni successivi alla approvazione del	
	bilancio.	
	In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo in-	
	sindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed	
	i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'ap-	
	provazione del suddetto bilancio, in più rate con la corre-	
	sponsione dei relativi interessi legali.	
	<u>(16)</u> In caso di morte del socio il diritto degli eredi al	

	rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura,	
	nella misura e con le modalità previste nel precedente n.14,	
	allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approva-	
	zione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia	
	verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, po-	
	tranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio	
	defunto e in caso di pluralità di eredi dovranno nominare un	
	rappresentante comune.	
	L'organo amministrativo decide sull'ammissione entro sessanta	
	giorni dalla richiesta con decisione inappellabile.	
	<u>(17)</u> I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del	
	socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rim-	
	borso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta	
	giorni indicati rispettivamente nei precedenti nn. (15) e	
	(16).	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documenta-	
	zione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovan-	
	ti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la no-	
	mina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devo-	
	lute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la so-	

	cietà per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre	
	dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della	
	quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato	
	di insolvenza della società.	
	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	(18) Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il	
	principio della parità di trattamento. In considerazione del-	
	la peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore	
	associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei so-	
	ci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'appa-	
	sito regolamento aziendale, che non può essere deteriore ri-	
	spetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti colletti-	
	vi di categoria in quanto applicabili.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall' orga-	
	no amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei	
	soci con le maggioranze di legge.	
	<u>(19)</u> Il regolamento di cui all'articolo precedente può preve-	
	dere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a	
	tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di	
	crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ri-	
	dimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale	
	il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi conti-	
	nuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeter-	
	minato.	

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali salvo il caso in cui la cooperativa, sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe. Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

PATRIMONIO SOCIALE

(20) Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui al n.(23);

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonchè da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fon-

	do od accantonamento costituito a copertura di particolari	
	rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	del valore delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	(21) Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere	
	versato in più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sot-	
	toscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo ammini-	
	strativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale può essere costituito anche mediante conferi-	
	menti di beni in natura e di crediti, per le modalità di con-	
	ferimento si applicano le disposizioni in materia previste	
	dal codice civile.	
	(22) Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte	
	a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo ai 'sensi dell'art. 2530 del c.c.	
	e con le modalità previste nel medesimo articolo.	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci	
	hanno diritto di prelazione nell'acquisto.	

	Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative	
	dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevu-	
	ta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di	
	alienare le proprie quote.	
	Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il di-	
	ritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera rac-	
	comandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la pro-	
	pria volontà in tal senso.	
	Durante la pendenza dei termine l'offerta dei socio alienante	
	è irrevocabile.	
	Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comun-	
	que offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed	
	effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la	
	prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di	
	ricorrere al Collegio Arbitrale di cui al n. (38) delle pre-	
	senti pattuizioni.	
	Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispet-	
	tivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore	
	effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a	
	mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai	
	soci esercitanti il diritto di prelazione.	
	Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i	
	soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti	

	uguali fra di essi.	
	(23) L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l' organo amministrativo	
	provvederà alla redazione del bilancio con il conto dei pro-	
	fitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilar-	
	si tutti con i criteri di oculata prudenza ed applicando le	
	norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella	
	quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri se-	
	guiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi	
	mutualistici e statutari in conformità con il carattere coo-	
	perativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla	
	legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi	
	pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme even-	
	tualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economi-	
	co.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla coper-	
	tura delle perdite.	
	Il residuo attivo del bilancio cioè quanto rimarrà dopo aver	
	fatto le deduzioni di qualsiasi forma ed impegno, sarà devo-	
	luto come segue:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma,	

	sia durante la vita della società che all'atto del suo scio-	
	glimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12	
	della legge 16 dicembre 1977, n.904;	
	b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento	
	del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all'Associazio-	
	ne nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movi-	
	mento cooperativo, ne sarà la destinataria ai sensi della	
	legge 31 gennaio 1992 n.59.	
	Si applica il D.Lgs. 2 agosto 2002 n.220.	
	In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al	
	Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio stata-	
	le);	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio ai fini mutualistici ;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci operatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bi-	
	lancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Nel tas-	
	sativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato	
	ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circola-	
	zione e posseduti dai soci operatori, sarà del 2% (due per	
	cento) più elevato di quello erogato ai soci in base alle	
	quote da questi ultimi detenute.	

	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sot-	
	toscritto e versato, nel tassativo limite massimo della va-	
	riazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dal-	
	l'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stes-	
	si sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'or-	
	gano amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della	
	società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civi-	
	le;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci	
	lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3^	
	comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'ar-	
	ticolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approva-	
	zione del regolamento relativo alla concessione di appalti a	
	Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzio-	
	ne dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubbli-	
	ci);	
	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che appro-	
	va il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di	
	riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla de-	

	stinazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la to-	
	talità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla	
	lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a) o a quello previsto dalla lettera g.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determina-	
	to dalla media ponderata delle percentuali relative alle pre-	
	stazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società	
	nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o rica-	
	vi provvisori.	
	Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle ri-	
	sultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei	
	ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla	
	scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci	
	rispetto a quelle totali.	
	Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di	
	ristorni positivi) in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote	
	possedute	
	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanzia-	
	ri, la cui emissione,collocazione e funzionamento dovrà esse-	
	re conforme al dettato legislativo.	

	<u>ORGANI SOCIALI</u>	
	<u>(24)</u> Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) l'Organo di Controllo, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.	
	<u>L'ASSEMBLEA DEI SOCI</u>	
	<u>(25)</u> La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuato mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.	

	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presen-	
	ti o consta che sia informato l'organo amministrativo e	
	l'organo di controllo.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta	
	a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qua-	
	lunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere	
	fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	(26) L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo u-	
	tile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli	
	amministratori, per la loro attività collegiale, e la retri-	
	buzione annuale dell'Organo di Controllo o i gettoni di pre-	
	senza per il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente	
	Statuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità dell'organo amministrativo e	
	dell'Organo di Controllo;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla ge-	
	stione sociale, riservati alla sua competenza dal presente	
	Statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi	

	giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i	
	centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio	
	sociale.	
	I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particola-	
	rità dell'attività della cooperativa e debbono essere detta-	
	gliatamente descritti e giustificati nella relazione integra-	
	tiva.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo ammini-	
	strativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per i-	
	scritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Or-	
	gano di Controllo, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modi-	
	ficazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento antici-	
	pato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devo-	
	no essere illustrati dagli amministratori nel modo più sem-	
	plice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni	
	antercedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discu-	
	terli.	
	<u>(27)</u> L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno	
	la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a	
	maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto	

	costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla no-	
	mina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole	
	della metà dei soci della società aventi diritto al voto.	
	<u>(28)</u> Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	della alzata di mano e sempre con scrutinio palese.	
	<u>(29)</u> Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risul-	
	tino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	
	possedute.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al	
	voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può	
	rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli	
	artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle	
	previste per l'assemblea nelle S.r.l.	
	<u>(30)</u> L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assem-	
	blea stessa.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal segretario o dal Notaio quan-	
	do previsto obbligatoriamente.	

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

(31) La società è amministrata da un amministratore unico in persona di un socio che resta in carica sino a revoca anche senza giusta causa o dimissioni o a tempo indeterminato ed è rieleggibile.

All'Amministratore Unico spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società nonché la firma e la rappresentanza sociale.

ORGANO DI CONTROLLO

(32) La Società può nominare il Collegio Sindacale o il Revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art.2477

C.C. , la nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria.

Si richiama l'ultimo comma dell'art.2477 C.C.

(33) L'Organo di Controllo, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio, alle risultanze dei libri contabili e delle scritture e ed assolve a tutte le altre funzioni previste dalla legge.

L'Organo di Controllo, che può in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, deve effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabi-

	to per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà	
	compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo ammini-	
	strativo e l'Organo di Controllo devono specificatamente ri-	
	ferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-	
	guimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	<u>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
	<u>(34)</u> L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società	
	ai sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomi-	
	na di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra	
	i soci e determinandone i poteri.	
	<u>(35)</u> In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente	
	versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati deve	
	essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione che, ove la cooperativa aderisse all' Associazione na-	
	zionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento	
	cooperativo, ne sarà la destinataria.In difetto di adesione	
	tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro	
	(apposito capitolo del bilancio statale).	
	<u>CLAUSOLA COMPROMISSORIA</u>	
	<u>(36)</u> Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci	
	nonchè tra la Società e i soci in relazione ai rapporti so-	
	ciali o all'interpretazione e all'esecuzione delle presenti	

	pattuizioni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidato-	
	ri e sindaci ovvero nei loro confronti, purchè compromissibi-	
	li, verranno deferite a un arbitro Unico nominato dal Presi-	
	dente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della città in	
	cui ha sede la Società.	
	Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le con-	
	troversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbliga-	
	torio del pubblico ministero.	
	L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il	
	suo giudizio sarà inappellabile.	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono es-	
	sere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di	
	almeno i due terzi del capitale sociale: i soci assenti o	
	dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni eser-	
	citare il diritto di recesso ai sensi della vigente normati-	
	va.	
	Il tutto nell'ambito del disposto del D.LGS. 17 gennaio 2003	
	n.5.	
	<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	
	<u>(37)</u> Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'or-	
	gano amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riu-	
	niti in assemblea.	
	<u>(38)</u> La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le	

	norme previste della legge per le società a responsabilità	
	limitata, nei limiti di cui all' art. 2519 del codice civile.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 -	
	octies del Codice Civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità preva-	
	lente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	<u>(39)</u> Per quanto non è previsto dalle presenti pattuizioni	
	valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali	
	sulla Cooperazione.	
	Atto scritto parte di mio pugno e parte a macchina con nastro	
	indelebile a sensi di legge da persona di mia fiducia su nove	
	fogli per pagine trentaquattro del quale ho dato lettura ai	
	comparenti i quali meco si firmano dopo averlo approvato.	
	F.to Sara Strata	
	F.to Strata Alessio	
	F.to Scotti Luca	
	F.to Vertere Morichelli Notaio	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del do-	
	cumento cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del	
	D.P.R. n.445/2000, munita delle prescritte firme che consta	
	di nove fogli per pagine trentaquattro rilasciata dal Dottor	
	Vertere Morichelli, Notaio in Aulla. Atto registrato ad Aulla	
	il 22 settembre 2004 al n. 100117.	